



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



IL DIRITTO ALLA RICERCA DELLE PROPRIE ORIGINI: I PUNTI DOPO LA SENTENZA N. 6963 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, S

Con la recente pronuncia della Suprema Corte, il diritto alla ricerca delle proprie origini sorelle. Ciò nonostante, tale diritto sconta i limiti derivanti dalla mancanza di uniformi procedure.

di **Crescenzo Granata**
IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Sommario: 1. Le origini del diritto 2. Le fonti del diritto alla ricerca delle proprie origini e sovranazionale 3. L'intervento della Corte Costituzionale 4. La giurisprudenza di legittimi Corte di Cassazione, Sez. I, del 20.03.2018 5. Conclusioni: i limiti del diritto alla ricerca di riforma

1. Le origini del diritto

Il diritto alla conoscenza delle proprie origini è il diritto vantato dal figlio adottivo di conoscere accendendo ai dati della madre e del padre naturale scoprendone l'identità¹. La legge sulle adozioni, al contesto sociale degli anni settanta, garantiva la segretezza sulla identità dei genitori, essa prima riguarda una questione di salvaguardia del benessere del minore e della sua nuova famiglia, poi l'acquisto dello status di figlio nella famiglia adottiva, mediante una finzione giuridica, nella nuova famiglia naturale (art. 27 co. 3, l. n. 184 del 1983)². Di conseguenza, la segretezza sulla identità era considerata uno strumento per proteggere il minore e per tutelare il nucleo familiare e l'esclusività del rapporto genitoriale di filiazione. La seconda ragione, invece, è di tipo di segretezza era avvertita con urgenza soprattutto per i figli nati fuori dal matrimonio. Il minore naturale e il figlio da gravi pregiudizi sociali. Con l'evoluzione culturale, nel corso del tempo le tematiche è completamente cambiata, così è nata l'idea di affidare la tutela di tale diritto a un soggetto coinvolto e cioè in primis il figlio e la propria famiglia biologica, senza imporre apriori anche l'idea della strumentalità del segreto rispetto alla tutela del benessere dell'adottato è superata. Infatti, il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini è una forma di tutela della personalità individuale, saldamente tutelati dagli art. 2 e 13 della Costituzione. Ne deriva un'importanza funzionale al sano sviluppo del minore, ma anzi, potrebbe essere seriamente lesivo della personalità dell'adottato. Per queste ragioni, il legislatore preso atto del mutamento intervenuto, seppur cautamente, sulla L. adozione con la modifica ad opera della legge n. 14

2. Le fonti del diritto alla ricerca delle proprie origini: la disciplina interna e sovranazionale

La novella del 2001 incidendo sul testo della legge sulle adozioni ha introdotto in via generale il diritto di svelare l'identità dei genitori biologici. In particolare, se l'adottato è minorenne può accedere alle informazioni concernenti l'identità dei genitori naturali, dietro autorizzazione del giudice qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di salute psico-fisica. Pertanto, anche soggetti minorenni alle informazioni sullo stato adottivo e, infatti, l'ufficiale di stato civile, l'ufficiale dell'anagrafe pubblico o privato devono rifiutarsi di fornire informazioni, certificazioni, estratti o copie del rapporto di adozione, salvo espressa autorizzazione dell'autorità giudiziaria³. Si può, inoltre, ottenere l'accesso a determinati dati in considerazione dell'insorgenza di una malattia ereditaria o di informazioni in ordine alle condizioni di salute dei consanguinei. In questi casi se ricorrono motivi di urgenza o vi sia un grave pericolo per la salute del minore, le informazioni possono essere fornite dalla struttura ospedaliera o di un presidio sanitario.

Al di là di questa ipotesi, in cui l'esigenza di riservatezza cede per ragioni di tutela della sua autonomia a un autonomo diritto potestativo alla conoscenza delle proprie origini alle condizioni di cui prevede che: "L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni sull'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni o al tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 1 non turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni deve autorizzare l'accesso alle notizie richieste." Dunque, raggiunti i 25 anni, l'adottato può ottenere le informazioni (nei casi di problemi medico sanitari già evidenziati) previa valutazione che accerti la mancanza di pregiudizio per l'adottato. Da quanto illustrato sembra, quindi, che il diritto di conoscere le proprie origini è riconosciuto in generale dalla novella in esame. Ma ciò è vero solo in parte. Infatti, il successivo comma 2 prevede che l'accesso alle informazioni non è consentito, quando la madre abbia dichiarato alla nascita di aver trattato dell'ipotesi del c.d. parto anonimo. Certamente, il diritto della madre naturale di non rivelare la dichiarazione di nascita del figlio possiede un fondamento Costituzionale, che riposa non solo sulla tutela ma anche sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da una vasta gamma di situazioni di rischio ambientali, etc. In altre parole, la ratio della norma risiede nell'esigenza di tutelare la madre e il suo ruolo genitoriale, così da evitare le complicazioni relative ai futuri rapporti con il figlio, garantendo anche una maggiore stabilità emotiva di tutte le persone coinvolte⁴. In ogni caso, il diritto di conoscenza delle proprie origini anche quando legittimamente esercitato dopo i 25 anni e, per legge, risulterebbe stabilmente ed eternamente compresso a causa di una decisione, di natura amministrativa, maturata al momento della nascita. Se questo è il quadro sintetico della normativa nazionale, a livello internazionale la disciplina risulta molto più permissiva. Infatti, il diritto a conoscere le proprie origini è espressamente riconosciuto dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite sui diritti dei minori, dove, all'art.7, si afferma che il minore ha diritto a conoscere, nella misura in cui sia possibile, la sua identità dalla sua nascita. Inoltre, la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, relativa alla cooperazione in materia di adozione internazionale, prevede, all'art. 30, che le autorità competenti devono conservare le informazioni sulle origini del minore, specificamente quelle sull'identità del minore e sull'accesso a dette informazioni al minore ed al suo rappresentante. Di grande rilevanza, poi, è il fatto che all'art.8 riconosce il diritto alla vita privata⁵. La Corte EDU ha espressamente affermato che il diritto delle proprie origini rientra nell'ambito della nozione di vita privata e in particolare nell'ambito della vita personale. In particolare, la questione è stata affrontata proprio nell'ambito di un ricorso proposto dal minore. In questa pronuncia⁶, la Corte ha avuto modo di esaminare la normativa italiana stabilendo che il diritto di conoscere le proprie origini. Il primo riguarda la necessità di garantire l'accessibilità dei dati in relazione a componenti del minore dell'adottato. Il secondo, invece, riguarda il rapporto tra il diritto all'anonimato della madre e il diritto di conoscere le origini dell'adottato. In dettaglio, nelle parole dei giudici di Strasburgo la normativa italiana è stata criticata per l'equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa". È evidente, infatti, che la normativa italiana, in quanto verso la volontà della madre poiché non consente alcuna forma di mediazione fra i diritti, in queste parole manca un meccanismo di revocabilità del segreto come accade, al contrario, in altri paesi.

3. L'intervento della Corte Costituzionale

A distanza di brevissimo tempo dalla pronuncia della Corte EDU, la questione è stata Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità Costituzionale dell'art. 28 c.7 della l. 18 prevede, mediante un procedimento segreto determinato dalla legge, la possibilità per il giu abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30 c.1 del D.P.R. 396/2000 della dichiarazione⁸. Esaminando dettagliatamente la normativa in esame, emerge che la c voler essere nominata resa ai sensi dell'art. 30 c.1 del D.P.R. 396/2000 (c.d. parto anoni accedere alla cartella clinica o al certificato di assistenza al parto, per il tempo indicato dall ossia ben 100 anni. In altre parole, nessuno (eccetto i medici addetti ai lavori), con mai conoscere i documenti relativi al parto prima che siano decorsi almeno 100 anni dalla l nel paragrafo precedente, si tratta di una normativa particolarmente rigida in quanto pos della madre che al momento del parto, per varie ragioni, abbia deciso di non essere non pertanto, rileva che tale disciplina finisce per cristallizzare la volontà di anonimato svuotand le proprie origini. Di conseguenza, la norma risulta, da un lato, contraria al principio di pers viene praticamente cancellato, dall'altro lato irragionevole, in quanto non consente a impendendo alla stessa madre di revocare la propria decisione in un momento successivo. È parto segreto potrebbe anche venire meno nel corso degli anni a seguito delle vicende ch della madre. Facendo tesoro anche del principio già espresso in sede sovranazionale, allora costituzionale della norma nella parte in cui non prevede alcun meccanismo di revoca de nelle more di una disciplina legislativa che individui termini e modalità del procedimento, i individuato nella possibilità di attivare un interpello preventivo. In definitiva, previa ist interpellare la madre, con un procedimento che deve rimanere assolutamente riservato, propria dichiarazione. Solo in caso di risposta affermativa della madre, il concederà l'autorizzazione a svelare l'identità dei genitori biologici. Tutto ciò garantisce i interessi in gioco affidato, stavolta, all'iniziativa e alla volontà delle parti stesse.

4. La giurisprudenza di legittimità

Dopo l'approdo della Corte Costituzionale, con cui si è definitivamente riconosciuto i posizione del figlio adottivo, in merito alla possibilità di conoscere le proprie ori abbia dichiarato di non voler essere nominata, il diritto alla ricerca delle origini ass generalizzato. Ma nonostante tale intervento risolutore, che segna un notevole passo in av non sono mancati, nella prassi giudiziale, i dibattiti circa la concreta estensione oggettiva e Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata affrontata la questione relativa alla disciplir madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata non sia più in vita al momento di interpello del figlio. Dunque, secondo un primo orientamento, in questo caso, tornare legislativa esaminata poc'anzi, cioè a dire che in mancanza di una possibilità di interpello pr il termine di 100 anni previsto dalla legge. In questo caso l'unica via sarebbe quella tracciata manifestare una revoca successiva, torna ad applicarsi il segreto posto a tutela di quegli i dalla madre. Questa impostazione, però, è stata condivisibilmente disattesa dalla Corte di della giurisprudenza EDU e della Corte Costituzionale, emerge chiaramente che in

bilanciamento fra gli interessi contrapposti, il diritto alla ricerca delle proprie origini dopo la morte della madre, la necessità di garantire il segreto non ha più ragion d'essere, per cui è dello stesso. Dunque, ove l'adottato manifesti la volontà di conoscere l'identità dei genitori, il motivo per negare l'autorizzazione da parte del Tribunale e continuare ad osservare il termine di Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: "nel caso del parto anonimo, sulla morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche, [...] non potendosi considerare la vita della madre, il termine di cento anni dalla formazione del documento, per il rilascio dell'assistenza al parto o della cartella clinica, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità".

4.1. La sentenza n. 6963 della Corte di Cassazione, Sez. I, del 20.03.2018

Per quanto riguarda, invece, il profilo dell'estensione soggettiva del diritto alla ricerca delle proprie origini, concerne l'estensibilità non solo nei confronti del padre o della madre biologici, ma anche nei confronti dei fratelli. La questione, riguarda l'interpretazione dell'art. 28 c.5 legge adozioni, precisando che "L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano i propri genitori biologici." Dunque, per una prima opzione, il diritto alla conoscenza delle proprie origini deve considerarsi esaurito con riferimento al padre o alla madre biologici, stante il dettato della norma. La lettura, avallata dalla pronuncia in esame, invece, la norma va interpretata estensivamente. Il senso del legislatore non era quello di circoscrivere tale diritto ad un'unica categoria, volendo favorire il nucleo familiare originario. In particolare è possibile accedere alle informazioni dei prossimi congiunti. La natura costituzionalmente orientata della norma che mira a garantire il rispetto del diritto alla conoscenza delle proprie origini, e, per il resto, considerando anche i principi sovranazionali, che tendono a garantirne un pieno riconoscimento, in senso non troverebbe una valida giustificazione e si tradurrebbe in una violazione del diritto alla privacy.

Tanto chiarito, le differenze riguardano il profilo della natura giuridica del diritto, che è di tipo asettivo e di aspetto attuativo-esecutivo. Infatti, mentre il diritto del figlio adottivo verso i genitori biologici si esercita al ricorrere dei requisiti (età di 25 anni, previa audizione dei soggetti coinvolti, e valutazione della madre, verso i fratelli e le sorelle è necessario un bilanciamento, per tutelare il diritto alla privacy in mancanza di ulteriori indicazioni il procedimento da seguire è quello dell'interpello preventivo, con l'espresso delle persone coinvolte.

5. Conclusioni: i limiti del diritto alla ricerca delle proprie origini e prospettive di riforma

Da quanto fin qui illustrato emerge che la disciplina in materia è frutto non solo dei diversi interventi legislativi susseguiti nel tempo, ma anche e soprattutto dell'intervento additivo del giudice delle leggi, che ha colmato le lacune di legittimità. Il risultato di questo addentellato di regole e principi, seppur chiaro nei concetti, non risulta di non agevole applicazione nella prassi e di conseguenza è foriero di limiti che possono essere superati dal diritto da parte dell'adottato. Per questa ragione è auspicabile un intervento legislativo organico con riguardo ai profili ancora incerti. In primo luogo si consideri, ad esempio, la possibilità di estendere tale diritto anche al figlio non riconosciuto alla nascita da donna che abbia ma-

anonima. In secondo luogo, va considerata la necessità di tipizzare la disciplina del proce avvenire la revoca, come richiesto dalla pronuncia della Consulta.¹¹ Sul punto biso dell'introduzione di una normativa dettagliata quanto ai tempi, alle modalità e alle riservatezza, i Tribunali hanno adottato autonomi protocolli per adeguarsi a quanto afferm l'assenza di procedure uniformi a livello nazionale o la mancanza, in certi casi, dei protoco il rischio di rigetto delle relative istanze, e dunque il diritto in esame risulterebbe seriam risulta ancora più accentuato considerando che il procedimento di interpello preven osservato, anche nel caso in cui l'istanza sia rivolta a conoscere l'identità dei fratelli e de tematiche sono state affrontate da una proposta di legge del 2015 che allo stato risulta ancor .¹²

Note e riferimenti bibliografici

1. In termini Nuovo Corso di diritto civile R. Galli pag. 155 e ss., Cedam 2017.
2. La norma afferma che: "Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio de trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai s l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adc salvi i divieti matrimoniali."
3. Art. 28 c.3 e 4 introdotti dalla l. n. 149 del 2001: Modifiche alla legge 4 maggio 19 dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codic
4. Nuovo Corso di diritto civile R. Galli pag. 155 e ss., Cedam 2017.
5. Art. 8 Cedu dispone: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e fi della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'es tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democri nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. fondamentale a difendere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. espresse deroghe individuate dalla norma stessa.
6. Si tratta della sentenza del 25.9.2012 Godelli c. Italia.
7. Tanto viene fatto notare dalla sentenza della Corte Costituzionale 278/2013 che opera ur alla soluzione adottata dalla Francia, che consente la reversibilità del consenso ab origine .l'anonimato

8. Corte Costituzionale sentenza n. 278/2013.
 9. Decreto Legislativo 196/2003.
 10. Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 21 luglio 2016, n.15024.
 11. Afferma la Consulta nella sentenza n. 278/2013 che sarà compito del legislatore "introdurre la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non volerlo, ... cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte pr adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo
 12. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al link del suddetto provvedimento presso il sito Deputati. https://temi.camera.it/leg17/post/il_diritto_a_conoscere_le_proprie_origini.html?
-